

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

**“FONDO EXIT STRATEGY FUIF –  
LINEA DI INTERVENTO GARANZIA E FINANZIAMENTI”**

**REGOLAMENTO OPERATIVO**

(Versione luglio 2024)

## SOMMARIO

ART. 1 – PREMESSA.....	3
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’ .....	4
ART. 3 – DEFINIZIONI .....	4
ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI FINALI.....	5
ART. 5 – OPERAZIONI AMMISSIBILI .....	6
ART. 6 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI .....	6
ART. 7 – DOTAZIONE FINANZIARIA .....	6
ART. 8 – GARANZIA DIRETTA .....	7
ART. 9 – FUNZIONI DEL SOGGETTO GESTORE .....	14
ART. 10 – FINANZIAMENTI VINCOLATI.....	15
ART. 11 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ .....	16
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI .....	16

## ART. 1 – PREMESSA

La Regione Calabria, con Delibera di Giunta regionale n. 554 del 14 dicembre 2021 e successiva Delibera di Giunta regionale n. 331 del 25 giugno 2024 ha deliberato di dare seguito a quanto previsto dal Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 “Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999”, sul reimpiego delle risorse rinvenienti dal Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF), dando priorità alla proposta che garantisce la maggiore compatibilità tra risorse disponibili e budget previsto, approvando il documento di Exit Strategy sull’impiego delle risorse “rivenienti” dai fondi rotativi ricompresi nello strumento di ingegneria finanziaria (SIF) denominato Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF), in quanto “libere” e correlate ad un programma comunitario “chiuso”, quale il POR Calabria FESR 2007/2013, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 53/2013 e demandando al Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali” l’attuazione di quanto previsto nel documento “Exit Strategy”.

Con successiva Delibera di Giunta regionale n. 570 del 18 dicembre 2021, la Regione Calabria ha deliberato di istituire il “Fondo Exit Strategy Fuiif”, caratterizzato come strumento di equity investment finalizzato a sostenere le strategie di sviluppo e di investimento di imprese a capitale misto pubblico e privato, che operano nei settori strategici della Regione Calabria ed a tecnologie chiave per il suo sviluppo, da attuarsi attraverso operazioni di private equity, con cui fornire “capitali pazienti” per accompagnare la crescita dimensionale e lo sviluppo tecnologico, e per favorire la ripresa di aziende strategiche durante le fasi di stress finanziario, dotandole inoltre di una governance stabile, secondo quanto stabilito nell’Accordo di finanziamento, con una dotazione finanziaria di € 26.190.043,49 (Euro ventiseimilioni centonovantamilaquarantatre,49), approvando lo schema di Accordo di finanziamento, da stipulare con Fincalabra S.p.A., società in house della Regione Calabria, dando mandato al Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali per la sottoscrizione dello stesso, così come di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali, inclusa l’approvazione del Regolamento Operativo del Fondo in oggetto, anche tenuto conto della proposta formulata da Fincalabra SpA.

In data 21 dicembre 2021 (repertorio n. 10749), è stato sottoscritto digitalmente l’Accordo di finanziamento tra Regione Calabria, Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori culturali”, e Fincalabra S.p.A, con una dotazione finanziaria di € 26.190.043,49 a valere sulle risorse finanziarie rinvenienti dal Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF) “libere” e correlate ad un programma comunitario “chiuso”, quale il POR Calabria FESR 2007/2013, ed oggetto di reimpiego per le finalità indicate nello stesso Accordo, tenuto conto del documento di Exit Strategy approvato dalla Regione Calabria con delibera di Giunta regionale n. 554 del 14 dicembre 2021.

In data 20 giugno 2024, con nota prot. n. 409167, Fincalabra S.p.A. ha comunicato al Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori culturali” che le risorse assegnate ancora nella disponibilità del Fondo Exit Strategy Fuiif ammontano, alla data del 31 marzo 2024, ad € 2.281.710,00 rispetto alle risorse originariamente assegnate al medesimo Fondo e che risultano disponibili, sui conti dedicati, ulteriori risorse finanziarie, restituite negli anni successivi al 2020 e fino alla data del 31 marzo 2024. agli strumenti finanziati costituenti il Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF), pari ad un importo complessivo di € 9.695.616,00 (di cui € 7.118.988,00 rinvenienti dal Fondo FUIF-RIE ed € 2.576.628,00 rinvenienti dal Fondo FUIF-Mezzanino), che costituiscono risorse “libere” e correlate ad un programma comunitario “chiuso”, quale il POR Calabria FESR 2007/2013 che potrebbero essere reimpiegate ad incremento del Fondo Exit Strategy Fuiif;

La Regione Calabria, con Delibera di Giunta regionale n. 331 del 25 giugno 2024, preso atto di quanto comunicato da Fincalabra S.p.A., ha approvato l’aggiornamento dell’Exit Strategy FUIF di cui alla medesima Delibera di Giunta regionale, stabilendo che le risorse disponibili e gli ulteriori futuri rientri di risorse rinvenienti tempo per tempo dal Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF), potranno essere utilizzate secondo le previsioni del documento di Exit Strategy aggiornato, nonché ha deliberato di apportare alcune modifiche all’Accordo di finanziamento stipulato in data 21 dicembre 2021, Rep. 10749, aumentandone, tra l’altro, anche la dotazione finanziaria di ulteriori € 9.695.616,00.

In esecuzione della citata Delibera di Giunta regionale n. 331 del 25 giugno 2024, in data 1 luglio 2024 (Rep. 21789), è stato sottoscritto digitalmente l'Addendum all'Accordo di finanziamento tra Regione Calabria, Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali" e Fincalabra S.p.A.

A seguito della sottoscrizione del citato Addendum (Rep. 21789), è stata presentata da Fincalabra SpA una proposta di Regolamento Operativo inerente l'attuazione della Linea di intervento finalizzata a sostenere la liquidità (sotto forma di prestiti o somme a garanzia) di enti pubblici di governo dei servizi essenziali per la collettività.

Con decreto dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_ del Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali", è stato approvato il presente Regolamento Operativo del Fondo Exit Strategy Fuif inerente la Linea di Intervento diretta al sostegno della liquidità sotto forma di garanzia e prestiti.

## ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento Operativo attua la Linea di Intervento denominata "Garanzia e finanziamenti" ed è distinto e autonomo rispetto al Regolamento Operativo approvato con Decreto dirigenziale Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali" n. 7098/2022 che regolamenta le operazioni di *equity investment* a valere sul Fondo Exit Strategy Fuif.

Il "Fondo Exit Strategy FUIF - Linea Garanzia e finanziamenti correlati", avente carattere "rotativo", consente all'Amministrazione regionale di intervenire in coerenza con il Documento di Exit Strategy aggiornato, approvato con la citata Delibera di Giunta regionale n. 331 del 25 giugno 2024, a sostegno della liquidità (sotto forma di prestiti o di somme a garanzia) degli enti pubblici di governo dei servizi essenziali per la collettività, attraverso l'istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una specifica linea di intervento di cui al presente Regolamento Operativo. In linea con il reimpiego delle risorse in strumenti finanziari, gli interventi nell'ambito dei settori strategici regionali possono essere realizzati attraverso la liquidità ottenibile mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti quale "somma a garanzia", strumento in coerenza con quanto previsto dal FUIF.

Tra gli interventi selezionabili secondo le regole di funzionamento del Fondo Exit Strategy FUIF, ricadono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche gli interventi, sotto forma di garanzia diretta e di prestiti, in favore di enti pubblici regionali di governo dei servizi essenziali per la collettività. In tale direzione, la Linea di intervento "Garanzia e finanziamenti correlati" sostiene la concessione di garanzie dirette per agevolare l'accesso al credito degli enti pubblici *in house providing* che operano in Calabria nei servizi essenziali per la collettività (in ambito idrico integrato e rifiuti), da attuarsi attraverso la garanzia concessa al sistema bancario convenzionato, direttamente dal Soggetto gestore, a fronte di finanziamenti erogati agli stessi enti pubblici, con contestuale concessione di un finanziamento da parte del Soggetto gestore direttamente agli stessi enti pubblici, finalizzato alla copertura di eventuali rate del finanziamento garantito in ritardo di pagamento, al fine di evitare il verificarsi di squilibri finanziari temporanei con effetti negativi sulle banche dati e sull'erogazione dei servizi ai cittadini.

## ART. 3 - DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento si farà riferimento alle seguenti definizioni:

- a) "*Fondo*", indica "FONDO EXIT STRATEGY FUIF - LINEA DI INTERVENTO GARANZIA E FINANZIAMENTI";
- b) "*Soggetto gestore*", indica il Gestore del *Fondo*, la Fincalabra SpA, Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, avente sede legale in Catanzaro, Cittadella regionale - Germaneto;
- c) "*Comitato di gestione*", indica l'organo che sovrintende alla gestione del *Fondo* ed è competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie dirette e finanziamenti;
- d) "*Garanzia diretta*", indica la garanzia prestata dal *Fondo*, per il tramite del *Soggetto gestore*, direttamente a favore dei *Soggetti finanziatori*;
- e) "*Soggetti finanziatori*", indica i soggetti all'uopo convenzionati, anche "in pool" con il Soggetto gestore e rientranti nelle seguenti categorie:

- le Banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i., all'uopo convenzionate con il *Soggetto gestore*;
  - gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i., all'uopo convenzionati con il *Soggetto gestore*;
- f) "*Garante*", indica il *Soggetto gestore*, Fincalabra S.p.A., il quale rilascia, per conto del *Fondo*, la *Garanzia diretta*;
- g) "*Soggetto richiedente*", indica il *Soggetto finanziatore* in caso di *Garanzia diretta*;
- h) "*Soggetto beneficiario finale*", indica l'ente pubblico di governo dei servizi essenziali regionali destinataria dell'operazione oggetto della *Garanzia diretta*, e beneficiario/destinatario dell'operazione di *finanziamento* vincolato per il pagamento di rate in ritardo, correlato al finanziamento garantito ed in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al *Fondo*;
- i) "*Moltiplicatore*", indica il rapporto tra l'ammontare delle *Garanzie dirette* in essere e le disponibilità liquide del *Fondo*. Il rilascio di *Garanzie dirette* è subordinato al rispetto del moltiplicatore massimo 3:1;
- j) "*Finanziamenti*", indica i finanziamenti di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi, concessi dai *Soggetti finanziatori* ai *Soggetti beneficiari finali*, ammissibili alla *garanzia diretta* del *Fondo*;
- k) "*Altre operazioni di finanziamento*" o anche "*Intervento finanziario*" indica il finanziamento che verrà concesso dal *Soggetto gestore* ai *Soggetti beneficiari finali* ai sensi del presente Regolamento Operativo, vincolato alla copertura di eventuali rate in ritardo di pagamento;
- l) "*Contratto di intervento finanziario*", il contratto che verrà sottoscritto tra Fincalabra S.p.A. in qualità di *Soggetto gestore* e il *Soggetto beneficiario finale* ai fini dell'erogazione del finanziamento vincolato;
- m) "*Operazioni finanziarie*", indica i *Finanziamenti* e le *Altre operazioni di finanziamento*;
- n) "*Dotazione di "Garanzia"*", indica la quota della dotazione finanziaria complessiva diretta alla concessione di garanzie dirette su finanziamenti concessi ai *Soggetti beneficiari finali* da parte dei *Soggetti finanziatori*;
- o) "*Dotazione di "Riserva"*", indica la quota della dotazione finanziaria complessiva diretta alla concessione di finanziamenti concessi ai *Soggetti beneficiari finali* da parte del *Soggetto gestore*;
- p) "*Cap*": indica la parte di risorse regionali impegnate a garanzia dei *Finanziamenti*

#### **ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI FINALI**

- 4.1 Possono beneficiare della *Garanzia diretta e delle Altre operazioni di finanziamento* gli Enti pubblici "*in house providing*", di governo dei servizi essenziali e/o di interesse economico generale, economicamente e finanziariamente sani. Per soggetti economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui sia stata positivamente valutata, a seconda della tipologia di operazione finanziaria interessata, dal *Garante* o dai *Soggetti finanziatori* la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento in essere, agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesta la *Garanzia diretta*.
- 4.2 Ai fini dell'ammissibilità al *Fondo*, i *Soggetti beneficiari finali* devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di accesso al *Fondo*, i seguenti requisiti:
- a) essere enti pubblici di governo dei servizi essenziali e in particolare in ambito idrico integrato e rifiuti, *in house providing* della Regione Calabria;
  - b) essere economicamente e finanziariamente sani, ovvero sia in possesso di una struttura patrimoniale e finanziaria, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito;
  - c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli obblighi fiscali e con gli obblighi di applicazione del C.C.N.L., secondo le normative vigenti in materia;
  - d) che non presentano, nei confronti delle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute" o "sconfinamenti deteriorati" ai sensi del paragrafo 2 parte B della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca D'Italia e s.m.i.
  - e) che non abbiano a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli, eccetto quelle volontariamente concesse.

## ART. 5 – OPERAZIONI AMMISSIBILI

### 5.1. Operazioni Finanziarie ammissibili

- 5.1.1 Sono ammissibili le operazioni finanziarie in favore di *Soggetti beneficiari finali* che il *Garante*, ed i *Soggetti finanziatori* giudicano potenzialmente redditizie (in termini di capacità di rimborso). Le operazioni finanziarie ammissibili sono le seguenti:
- *Garanzia diretta* rilasciata dal Soggetto gestore a fronte di finanziamenti di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi, concessi dai *Soggetti finanziatori* ai *Soggetti beneficiari finali*, e
  - *Altre Operazioni di finanziamento* ovvero i finanziamenti di durata minima 36 mesi e massima 60 mesi, concessi dal Soggetto gestore ai Soggetti beneficiari finali, vincolati alla copertura di eventuali rate in ritardo di pagamento dei finanziamenti coperti dalla garanzia diretta di cui al punto precedente.
- 5.1.2 I *Soggetti beneficiari finali* devono comunque essere valutate economicamente e finanziariamente sane, ovvero sia in possesso di una struttura patrimoniale e finanziaria, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito.
- 5.1.3 Di seguito sono elencate le *operazioni finanziarie* ammissibili e le relative finalità:
- a) Garanzia diretta su finanziamenti bancari, a condizioni di mercato, durata minimo 18 mesi e massimo 36 mesi  
L'operazione è ammissibile alla *Garanzia diretta* a condizione che:
- nella richiesta di accesso al *Fondo* siano indicate in dettaglio le operazioni da garantire e le relative condizioni applicate (importo, finalità, durata, tasso applicato, piano di rimborso, forme di copertura previste, ove ricorre).
- b) Finanziamenti del soggetto gestore, a condizioni di mercato, durata minima 36 mesi e massima di 60 mesi, vincolati al pagamento di eventuali rate in ritardo di pagamento dei finanziamenti di cui al punto a) precedente.
- 5.1.4 Sono escluse dall'ammissione al Fondo le *operazioni finanziarie* che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa.
- 5.1.5 In caso di rinnovo dell'*operazione finanziaria*, assistita dalla garanzia diretta, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo* e adottata una nuova delibera di concessione da parte del Soggetto gestore.

## ART. 6 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI

- 6.1 Possono essere ammesse ai benefici del Fondo, gli enti pubblici di governo dei servizi essenziali per la collettività in campo idrico integrato e rifiuti, sulla base di titolo giuridico valido

## ART. 7 – DOTAZIONE FINANZIARIA

- 7.1 L'ammontare complessivo delle risorse destinate al Fondo-Linea di intervento Garanzia e finanziamenti- di cui al presente Regolamento Operativo è pari ad € 8.000.000 a valere sulle risorse del Fondo Exit Strategy FUIF, articolato come segue;
- a) € 5.000.000,00 quale "dotazione di garanzia" diretta alla concessione di garanzia diretta su finanziamenti concessi agli enti pubblici di governo dei servizi essenziali nel settore idrico e rifiuti da parte dei *Soggetti finanziatori* (banche e altri intermediari finanziari convenzionati) anche in "pool".
- b) € 3.000.000,00 quale "dotazione di riserva" diretta alla concessione di finanziamenti da parte del *Soggetto gestore* (Fincalabra Spa) agli enti pubblici di governo dei servizi essenziali nel settore idrico e rifiuti vincolati al rimborso delle rate dei finanziamenti concessi di cui al punto a)
- La dotazione di cui al punto b) è vincolata a copertura di eventuali rate in ritardo di pagamento (ritardo compreso tra un minimo di 1 giorno e un massimo di 30 giorni e comunque entro il giorno 30 del mese di scadenza della rata) dei finanziamenti concessi in relazione al punto a) fino a capienza della dotazione di riserva.

Il soggetto gestore (Fincalabra Spa) ed i soggetti finanziatori, anche in “pool”, concorderanno nell’ambito della convenzione tra le parti, modalità e termini di attivazione della linea di finanziamento sub b).

- 7.2 L’ammontare complessivo delle *Garanzie dirette* concesse non potrà essere superiore a 3 volte l’ammontare delle relative risorse liquide disponibili del *Fondo*. In considerazione di ciò il moltiplicatore del *Fondo* è pertanto pari a 3. La Garanzia diretta opera a copertura delle perdite registrate dai Soggetti Finanziatori sui singoli finanziamenti fino a capienza del *Cap* accantonato. Per ogni singolo *Soggetto finanziatore* e per ciascuna Garanzia ammessa, a fronte dell’affidamento perfezionato viene impegnato un importo di Fondi al valore nominale della Garanzia medesima. Indipendentemente dall’importo complessivo delle garanzie rilasciate, il Fondo risponde di eventuali perdite nel limite delle risorse assegnate al Fondo stesso, tenuto conto delle quote di rimborso dei finanziamenti garantiti e delle eventuali escussioni subite a fronte di inadempimento delle imprese beneficiarie della garanzia.
- 7.3 L’Amministrazione regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie impegnate tempo per tempo a seguito di concessione delle garanzie, si riserva la facoltà, nel corso del periodo di operatività del *Fondo*, di incrementare le risorse con ulteriori dotazioni a valere anche su altre fonti di finanziamento. In ogni caso la dotazione può essere incrementata con ogni ulteriore risorsa riveniente che dovesse maturare tempo per tempo quale rientro del Fondo di Ingegneria Finanziaria FUIF, per come previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 331 del 25 giugno 2024.

## ART. 8 – GARANZIA DIRETTA

### 8.1 Soggetti richiedenti, Importo delle operazioni ammissibili, Natura e misura dell’intervento

- 8.1.1 Possono richiedere la *Garanzia diretta* i *Soggetti finanziatori*, ovverosia le *Banche* e gli *Intermediari finanziari*, anche in pool, che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il *Soggetto gestore*.
- 8.1.2 Ai fini dell’accreditamento e del successivo, eventuale, convenzionamento con il *Soggetto gestore*, i soli *Intermediari finanziari* devono inviare al *Soggetto gestore* copia degli ultimi due bilanci approvati, certificato camerale, copia della documentazione comprovante l’iscrizione nell’Albo degli Intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
- 8.1.3 L’importo delle *operazioni finanziarie* ammissibili alla *Garanzia diretta* deve essere non superiore ad € 5 milioni.
- 8.1.4 La *Garanzia diretta* è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è escutibile dai *Soggetti finanziatori* “a prima richiesta”.
- 8.1.5 La *Garanzia diretta* può essere concessa per un importo massimo non superiore all’80 % dell’ammontare di ciascuna delle *operazioni finanziarie* ammesse ai benefici del *Fondo*.  
La *Garanzia diretta* opera a copertura delle perdite registrate dai *Soggetti Finanziatori* sui singoli finanziamenti fino a capienza del *Cap* accantonato. Per ogni singolo *Soggetto Finanziatore* e per ciascuna *Garanzia* ammessa, a fronte dell’affidamento perfezionato viene impegnato un importo di Fondi pari al valore nominale della *Garanzia* medesima.
- 8.1.6 Nei limiti dell’importo massimo garantito di cui al precedente paragrafo 8.1.5, la *Garanzia diretta* copre fino all’80 % dell’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *Soggetti finanziatori* nei confronti dei *Soggetti beneficiari finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero di cui al successivo paragrafo 8.5.3.
- 8.1.7 Sono ammissibili alla *Garanzia diretta* più *operazioni finanziarie* per lo stesso *Soggetto beneficiario finale*; l’importo massimo della *Garanzia diretta* concedibile per ciascun *Soggetto beneficiario finale* non può comunque superare complessivamente l’importo di € 5.000.000,00. Le garanzie possono essere concesse per finanziamenti il cui piano di rimborso si conclude entro e non oltre il 31.12.2034, termine ultimo di durata dell’Accordo di Finanziamento tra la Regione e il Soggetto Gestore, salvo eventuale proroga dello stesso Accordo;
- 8.1.8 Sulla quota dell’*operazione finanziaria* garantita dal *Fondo*, non può essere acquisita alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria, mentre sulla quota non garantita dal *Fondo* possono essere

acquisite garanzie personali e/o reali; l'importo delle garanzie reali, sarà determinato secondo i criteri adottati dal Fondo di Garanzia per le PMI. E' possibile acquisire "garanzie atipiche" quali l'impegno alla canalizzazione dell'incasso di eventuali crediti del soggetto beneficiario finale correlati a piani di rientro collegati al finanziamento bancario deliberato.

## **8.2 Richiesta di ammissione a "Garanzia diretta" e Istruttoria**

- 8.2.1 La modalità di presentazione delle richieste di ammissione alla *Garanzia diretta* del *Fondo* è a sportello, ovvero la valutazione delle richieste presentate e la relativa ammissione ai benefici del *Fondo* avverrà sulla base dell'ordine di presentazione delle richieste.
- 8.2.2 Le richieste di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente dal *Soggetto finanziatore*.
- 8.2.3 La richiesta di ammissione alla *Garanzia diretta* del *Fondo*, da compilarsi secondo le modalità previste dal presente Regolamento e mediante utilizzo dell'apposita modulistica resa disponibile sul sito web del *Soggetto gestore*, dovrà pervenire al *Soggetto gestore* entro e non oltre 90 giorni dalla data di delibera di concessione dell'*operazione finanziaria* da parte del *Soggetto finanziatore* e prima del suo perfezionamento, intendendosi per perfezionamento la stipula del contratto di finanziamento o atto equivalente. Saranno improcedibili le richieste pervenute al *Soggetto gestore* oltre i suddetti termini.
- 8.2.4 Non è consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera di concessione delle *operazioni finanziarie* da parte dei *Soggetti finanziatori*.
- 8.2.5 La modulistica prevista dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal *Soggetto finanziatore* e dovrà contenere, in particolar modo, la richiesta di accesso al *Fondo*, i dati relativi al *Soggetto beneficiario finale* ed all'*operazione finanziaria* oggetto di intervento, le informazioni economico/finanziarie necessarie per la valutazione dell'impresa, nonché le altre informazioni richieste. Alla richiesta di ammissione dovrà essere inoltre allegata la documentazione in essa indicata.
- 8.2.6 Nel rispetto della data di ricezione delle richieste verrà assegnato un numero di posizione progressivo, sulla base del quale verranno istruite le richieste e verrà deliberata l'ammissione ai benefici del *Fondo* nei limiti delle relative disponibilità.
- 8.2.7 Non saranno istruite le richieste pervenute al *Soggetto gestore* non conformi alla modulistica prevista, non sottoscritte dal *Soggetto finanziatore*, con corredo documentale incompleto rispetto a quanto previsto o il cui modulo di richiesta non risulti correttamente compilato.
- 8.2.8 Qualora, a seguito della verifica della documentazione presentata, la stessa dovesse risultare incompleta, oppure qualora il *Soggetto gestore* nel corso dell'istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, chiarimenti o approfondimenti) e/o rettifiche di dichiarazioni incomplete o erranee, il *Soggetto gestore* provvederà ad inoltrare al *Soggetto finanziatore* la richiesta delle integrazioni necessarie per il completamento e/o la regolarizzazione della richiesta di accesso al *Fondo*. Le integrazioni dovranno essere trasmesse al *Soggetto gestore* entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della suddetta richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta sarà ritenuta decaduta.
- 8.2.9 Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richiesta di integrazioni, verranno istruite e deliberate le richieste di ammissione che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso al *Fondo* da parte delle richieste sospese.
- 8.2.10 Le richieste di ammissione, complete di tutta la documentazione prevista, sono istruite dal *Soggetto gestore* e deliberate dal *Comitato di gestione* entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ammissione o di completamento della stessa, seguendo l'ordine progressivo di posizione.
- 8.2.11 Entro 7 giorni dalla data della delibera, il *Soggetto gestore* comunica al *Soggetto finanziatore* e al *Soggetto beneficiario finale* l'ammissione all'intervento del *Fondo* oppure l'inammissibilità della richiesta con l'indicazione dei motivi di inammissibilità.
- 8.2.12 L'ammissione alla *Garanzia diretta* è deliberata dal *Comitato di gestione* nei limiti delle disponibilità delle risorse del *Fondo* di cui all'articolo 7 e nel rispetto del moltiplicatore definito nel medesimo articolo 7.

8.2.13 Il *Soggetto gestore* comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per nuovi impegni anche attraverso il proprio sito internet, così come il ricostituirsi delle disponibilità o la relativa, differente, articolazione tra le distinte tipologie di intervento di garanzia secondo le disposizioni previste dall'articolo 7.

### **8.3 Variazioni e controlli**

8.3.1 I *Soggetti finanziatori* sono tenuti a comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* eventuali variazioni della titolarità dei *Soggetti beneficiari finali* nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei *Soggetti beneficiari finali* stessi di cui siano venuti a conoscenza. La mancata comunicazione da parte del *Soggetto finanziatore* può comportare l'inefficacia della garanzia. La suddetta comunicazione deve essere effettuata tramite posta PEC- posta certificata.

8.3.2 I *Soggetti finanziatori* devono presentare, a pena di inefficacia, apposita richiesta di conferma della *Garanzia diretta* qualora si verifichino eventi che comportano una modifica dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è stata concessa la *Garanzia diretta*. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia deve essere presentata in caso di variazioni:

- a) delle garanzie prestate dai *Soggetti beneficiari finali* in favore dei *Soggetti finanziatori*;
- b) dell'importo e/o della scadenza dell'*operazione finanziaria* concessa dai *Soggetti finanziatori*;
- c) dell'assetto proprietario dei *Soggetti beneficiari finali*;
- d) delle finalità dell'intervento originariamente previsto;
- e) in tutti i casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'*operazione garantita*;
- f) nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.

8.3.3A tutte le richieste di conferma della garanzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione di cui al paragrafo 8.2. La conferma della garanzia è deliberata dal *Comitato di gestione*.

8.3.4 Il *Soggetto gestore* può effettuare, anche su mandato della Regione Calabria, verifiche, controlli, visite ed ispezioni presso i *Soggetti beneficiari finali*, specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento ed indicate nel modulo di richiesta di accesso al *Fondo*, nonché al fine di accertare il rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento.

8.3.5 I *Soggetti beneficiari finali* si obbligano a consentire, senza limitazioni, l'effettuazione dei controlli da parte degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.

8.3.6 I controlli sono effettuati anche mediante l'acquisizione di documenti ed informazioni presso i *Soggetti finanziatori*.

### **8.4 Perfezionamento delle operazioni ed Erogazione dei finanziamenti**

8.4.1 Le operazioni di finanziamento bancario devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento cui fa seguito l'erogazione, e possono essere regolate ad un tasso di interesse fisso o variabile liberamente contrattato tra i *Soggetti finanziatori* ed i *Soggetti beneficiari finali*.

8.4.2 Entro 120 giorni dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia diretta*, i *Soggetti finanziatori* devono far pervenire al *Soggetto gestore* una dichiarazione attestante la data di avvenuto perfezionamento dell'*operazione finanziaria*, l'importo complessivo dell'*operazione finanziaria*, la data di scadenza dell'ultima rata (in caso di finanziamenti), nonché il tasso di interesse (fisso o variabile) al quale è stata regolata l'*operazione finanziaria*; il tasso fisso deve essere espresso in punti percentuali, mentre per il tasso variabile deve essere indicato il relativo parametro di riferimento e lo spread applicato espresso in punti base.

8.4.3 I *Soggetti finanziatori*, entro i 30 giorni successivi all'erogazione a saldo, devono trasmettere al *Soggetto gestore* una dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata con relativo piano di ammortamento, nonché il tasso di interesse applicato.

8.4.4 I *Soggetti finanziatori*, nell'ipotesi di erogazioni parziali, devono trasmettere al *Soggetto gestore*, entro i 30 giorni successivi dalla data di ciascuna erogazione, una dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione e l'importo erogato.

- 8.4.5 La *Garanzia diretta* ha effetto dalla data di valuta di erogazione dell'*operazione finanziaria* e non può avere una durata superiore rispetto alla durata dell'*operazione finanziaria* garantita.
- 8.4.6 La *Garanzia diretta* cessa i suoi effetti allo scadere della durata dell'*operazione finanziaria* garantita, ovvero, allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento.
- 8.4.7 La *Garanzia diretta* è priva di efficacia nei casi in cui i *Soggetti finanziatori* non abbiano rispettato i termini previsti dal presente paragrafo 8.4.
- 8.4.8 Successivamente alla data di perfezionamento dell'*operazione finanziaria*, il *Soggetto gestore* potrà richiedere al *Soggetto finanziatore* informazioni riguardanti il *Soggetto beneficiario finale* e relative al rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento.
- 8.5 Attivazione della Garanzia diretta**
- 8.5.1 In caso di inadempimento del *Soggetto beneficiario finale*, i *Soggetti finanziatori* devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite PEC o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al *Soggetto beneficiario finale* inadempiente e, per conoscenza, al *Soggetto gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolite, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora.
- 8.5.2 Per "data di inadempimento" si intende:
- a) nel caso di *operazioni finanziarie* scadute, per revoca o risoluzione si intende l'atto, notificato al *Soggetto beneficiario finale* inadempiente, con cui il *Soggetto finanziatore* sancisce l'inadempimento;
  - b) nel caso di *operazioni finanziarie* di durata pari a 18 mesi che presentano un piano d'ammortamento ovvero nel caso di *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi, la data della prima rata scaduta e non pagata (anche parzialmente);
- 8.5.3 Per "avvio delle procedure di recupero" si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste:
- a) nel caso di *operazioni finanziarie* di durata pari a 18 mesi, nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento;
  - b) nel caso di *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi nell'invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo;
- 8.5.4 In presenza di più intimazioni di pagamento (sia lettere di diffida sia altri atti), costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.
- 8.5.5 Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della *Garanzia diretta*, l'intimazione di pagamento di cui al precedente paragrafo 8.5.3 deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. A tal fine, non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali di recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolite oltre interessi.
- 8.5.6 Per le *operazioni finanziarie* di durata pari a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, a pena di inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza dell'*operazione finanziaria* e deve esserne data comunicazione al *Soggetto gestore* entro 120 giorni dalla data di scadenza dell'*operazione finanziaria*.
- 8.5.7 Per le *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi e per le *operazioni finanziarie* di durata pari a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, a pena di inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, inviandone comunicazione al *Soggetto beneficiario finale* inadempiente e, per conoscenza, al *Soggetto gestore*, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento.
- 8.5.8 A pena di inefficacia, i *Soggetti finanziatori* devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*.
- 8.5.9 Trascorsi 60 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo 8.5.3 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dei *Soggetti beneficiari finali*, i *Soggetti finanziatori* possono richiedere l'attivazione del *Fondo*.

- 8.5.10 A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata al *Soggetto gestore*, mediante PEC, entro 120 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo 8.5.3. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del *Fondo*.
- 8.5.11 A pena di improcedibilità, alla richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia della delibera di concessione dell'*operazione finanziaria* e copia dell'atto di stipula o perfezionamento;
  - b) solo per le *operazioni finanziarie* con durata superiore a 18 mesi, copia del contratto di finanziamento;
  - c) solo per le *operazioni finanziarie* con durata non superiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento ovvero per le *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi, documentazione attestante l'erogazione e copia del piano di ammortamento;
  - d) dichiarazione del *Soggetto finanziatore* che attesti:
    - la data di inadempimento, come definita al paragrafo 8.5.2;
    - la data di avvio delle procedure di recupero del credito, come definita al paragrafo 8.5.3, con indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
    - l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo 8.5.3, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora; nel caso di procedure concorsuali va considerato l'importo dell'atto di procedura;
  - e) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento, decreto ingiuntivo, ecc.);
  - f) copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *Soggetti finanziatori* hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione al *Fondo*;
  - g) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa del *Soggetto beneficiario finale* e sulla residenza/codice fiscale dei garanti;
- 8.5.12 Il *Soggetto gestore* può richiedere copia dell'eventuale documentazione di cui al paragrafo 8.5.11 che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione, o ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga trasmessa dal *Soggetto finanziatore* entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte del *Soggetto gestore*.
- 8.5.13 La richiesta di attivazione è altresì improcedibile ed è respinta d'ufficio dal *Soggetto gestore*:
- a) se presentata prima di 60 giorni dall'avvio delle procedure di recupero del credito;
  - b) se la *Garanzia diretta* risulta inefficace ai sensi del paragrafo 8.6.1.
- 8.5.14 Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 8.2 per le richieste di ammissione.
- 8.5.15 Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al paragrafo 8.5.11, verificata l'efficacia della *Garanzia diretta*, il *Soggetto gestore* propone al *Comitato di gestione* la liquidazione della perdita a favore del *Soggetto finanziatore*, secondo le percentuali prefissate. A seguito della delibera del *Comitato di gestione*, il *Soggetto gestore* liquida al *Soggetto finanziatore*, nella misura massima deliberata dal *Comitato di gestione* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, l'importo garantito dell'ammontare dell'esposizione di cui al paragrafo 8.5.11 d).
- 8.5.16 Qualora abbia proseguito le procedure di recupero in via giudiziale, prima della liquidazione della perdita, il *Soggetto finanziatore* è tenuto ad indicare nei relativi atti legali (quali ricorso al decreto ingiuntivo, ecc.) che l'*operazione finanziaria* da cui deriva la pretesa creditoria è garantita dal *Fondo* e che lo stesso potrebbe surrogarsi, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia, nei diritti del *Soggetto finanziatore*, nei limiti della percentuale garantita.
- 8.5.17 Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione dell'importo garantito al *Soggetto finanziatore*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul *Soggetto beneficiario finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *Soggetto finanziatore* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Il *Soggetto gestore* ha facoltà di delegare a terzi soggetti il recupero delle somme spettanti al *Soggetto gestore* medesimo.

## 8.6 Inefficacia della Garanzia diretta

- 8.6.1 Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nel presente Regolamento, la *Garanzia diretta* è inefficace:
- a) nel caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con le informazioni fornite dai *Soggetti finanziatori* nel modulo di richiesta;
  - b) qualora il *Soggetto finanziatore* non comunichi al *Soggetto gestore* variazioni della titolarità dell'operazione nonché ogni altro fatto di cui sia venuto a conoscenza e che sia ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla garanzia;
  - c) nel caso in cui siano state acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie sulla quota già garantita dal *Fondo*;
  - d) qualora risulti che la *Garanzia diretta* è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che il *Soggetto finanziatore* avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
  - e) nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi del paragrafo 8.3, vengano riscontrate delle irregolarità ed inadempienze attribuibili al *Soggetto finanziatore*;
  - f) se la richiesta di attivazione è presentata oltre 120 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero del credito;
  - g) qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo 8.5.3 non contenga la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal debito residuo e dagli interessi maturati;
  - h) per le *operazioni finanziarie* di durata pari a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, qualora l'avvio delle procedure di recupero avvenga oltre 90 giorni dalla data di scadenza dell'*operazione finanziaria*;
  - i) per le *operazioni finanziarie* di durata pari a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, qualora l'avvio delle procedure di recupero non venga comunicato al *Soggetto gestore* entro 120 giorni dalla data di scadenza dell'*operazione finanziaria*;
  - j) per le *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi e per le *operazioni finanziarie* di durata pari a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo 8.5.3 non venga inviata al *Soggetto beneficiario finale* e, per conoscenza, al *Soggetto gestore* entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento;
  - k) qualora i *Soggetti finanziatori* non usino la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*;
  - l) nel caso siano accertate gravi irregolarità che abbiano comportato o concorso a determinare o ad aggravare la perdita a carico del *Fondo*, attribuibili al *Soggetto finanziatore*;
  - m) per i *Finanziamenti a medio-lungo termine* qualora il *Soggetto finanziatore* non trasmetta la documentazione di cui ai paragrafi 5.1.5 e 8.5.11.
- 8.6.2 Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che dà o potrebbe dar luogo alla inefficacia della *Garanzia diretta*, il *Soggetto gestore*, previa delibera del *Comitato di gestione*, comunica ai *Soggetti finanziatori* l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
- 8.6.3 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia, gli interessati possono presentare al *Soggetto gestore* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna a mezzo PEC. Il *Soggetto gestore* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
- 8.6.4 Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato di gestione* delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia in capo al *Soggetto beneficiario finale*, ovvero l'archiviazione del procedimento

qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Soggetto gestore* comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

## **8.7 Obblighi del Soggetto beneficiario finale e del Soggetto finanziatore**

8.7.1 Fatti salvi gli ulteriori obblighi indicati nel presente Regolamento, il *Soggetto beneficiario finale* è obbligato a:

- a) fornire le informazioni ed eventuale documentazione integrativa richiesta dal *Soggetto gestore* al *Soggetto finanziatore* nel corso dell'istruttoria;
- b) utilizzare l'*operazione finanziaria* oggetto della *Garanzia diretta* in coerenza con quanto indicato nella richiesta di intervento e con quanto previsto nel presente Regolamento;
- c) comunicare al *Soggetto finanziatore* e al *Soggetto gestore* ogni atto o fatto ritenuto rilevante in relazione all'*operazione finanziaria* garantita, nonché a comunicare eventuali variazioni intervenute al piano inizialmente previsto e presentato ai fini dell'intervento del *Fondo*;
- d) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo, la possibilità di effettuare ispezioni e controlli e l'accesso a libri contabili ed a qualsiasi altro documento;
- e) conservare la documentazione relativa alla richiesta di ammissione al *Fondo* e la documentazione amministrativa e contabile relativa all'*operazione finanziaria* garantita, fino alla regolare estinzione della *Garanzia diretta* ovvero, in caso di attivazione della *Garanzia diretta*, fino a completo esperimento dell'iter di recupero del credito nei confronti del *Soggetto beneficiario finale*.

8.7.2 Fatti salvi gli ulteriori obblighi indicati nel presente Regolamento, il *Soggetto finanziatore* è obbligato a:

- a) perfezionare l'*operazione finanziaria* ammessa alla *Garanzia diretta* del *Fondo* entro 90 giorni dalla data della delibera di concessione della *Garanzia diretta* da parte del *Soggetto gestore* e darne comunicazione allo stesso;
- b) trasmettere al *Soggetto gestore* le informazioni e la documentazione fornite dal *Soggetto beneficiario finale* in relazione alla richiesta di accesso alla *Garanzia diretta*;
- c) conservare la documentazione, compresa quella acquisita dal *Soggetto beneficiario finale*, utilizzata per la presentazione della richiesta di *Garanzia diretta*, fino alla regolare estinzione della *Garanzia diretta* ovvero, in caso di attivazione della *Garanzia diretta*, fino a completo esperimento dell'iter di recupero del credito nei confronti del *Soggetto beneficiario finale*;
- d) comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* eventuali atti o fatti ritenuti rilevanti sul *Soggetto beneficiario finale* garantito e sull'andamento dell'*operazione* garantita, di cui siano venuti a conoscenza;
- e) comunicare preventivamente al *Soggetto gestore* le eventuali variazioni previste dal paragrafo 8.3;
- f) non acquisire ulteriori garanzie reali, bancarie ed assicurative sulla quota dell'*operazione finanziaria* già assistita dalla garanzia del *Fondo*;
- g) rispettare i termini e le scadenze previste dal presente Regolamento;
- h) assicurare, senza limitazioni, al *Soggetto gestore*, alla Regione Calabria, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo, la possibilità di effettuare ispezioni e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione del *Fondo* e delle *operazioni finanziarie* per le finalità previste dal presente Regolamento, nonché di effettuare accertamenti documentali relativi alla richiesta e/o concessione della *Garanzia diretta*;
- i) trasmettere annualmente al *Soggetto gestore*, entro il 31 gennaio di ogni anno, un elenco, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, relativo alle *operazioni finanziarie* effettuate e garantite dal *Fondo*, contenente la denominazione dei soggetti finanziate, nonché, distintamente per ciascuna, le seguenti informazioni: importo del finanziamento accordato, data prevista di scadenza dell'ultima rata, importo del debito residuo in linea capitale, numero ed importo complessivo delle rate scadute e pagate, numero ed importo complessivo delle rate scadute e non pagate, stato del credito.

## **8.8 Revoca della concessione dell'agevolazione**

- 8.8.1 Il *Soggetto gestore* potrà procedere all'adozione di provvedimenti di revoca dell'agevolazione concessa al *Soggetto beneficiario finale* nei seguenti casi:
- a) qualora il *Soggetto beneficiario finale* abbia compilato la richiesta di ammissione sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*;
  - b) l'*operazione finanziaria* oggetto della *Garanzia diretta* non sia stata utilizzata per le finalità previste nel presente Regolamento ed indicate nel modulo di richiesta della *Garanzia diretta*;
  - c) qualora la documentazione richiesta in sede di controlli, di cui al paragrafo 8.3, pervenga oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
  - d) mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento.
- 8.8.2 Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, il *Soggetto gestore*, previa delibera del *Comitato di gestione*, comunica ai *Soggetti finanziatori* ed ai *Soggetti beneficiari finali* l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
- 8.8.3 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione, gli interessati possono presentare al *Soggetto gestore* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna a mezzo PEC. Il *Soggetto gestore* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
- 8.8.4 Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato di gestione* delibera, con provvedimento motivato, la revoca della concessione dell'agevolazione in capo al *Soggetto beneficiario finale*, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Soggetto gestore* comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

## **ART. 9 - FUNZIONI DEL SOGGETTO GESTORE**

- 9.1 Il *Soggetto gestore*, nell'esercizio delle proprie funzioni svolge, oltre a tutte le attività specificate nel presente Regolamento, anche le seguenti attività:
- a) acquisisce dai *Soggetti finanziatori* le richieste di ammissione all'intervento del *Fondo* corredate dalla relativa documentazione prevista e, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e completamento, ne cura l'attività istruttoria;
  - b) in relazione alle singole operazioni, esplica attività istruttoria, esprime il parere tecnico, procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni del *Comitato di gestione*;
  - c) comunica ai *Soggetti finanziatori* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, oppure l'inammissibilità della richiesta di ammissione con indicazione delle relative motivazioni;
  - d) acquisisce dai *Soggetti finanziatori* le dichiarazioni relative al perfezionamento ed all'erogazione delle *operazioni finanziarie*;
  - e) acquisisce le richieste di attivazione della *Garanzia diretta* dai *Soggetti finanziatori*, corredate dalla relativa documentazione prevista;
  - f) liquida ai *Soggetti finanziatori* l'importo massimo garantito nella misura deliberata in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*;
  - g) nell'ipotesi di attivazione della *Garanzia diretta* da parte dei *Soggetti finanziatori*, ed a seguito della liquidazione agli stessi dell'importo garantito, riceve dai *Soggetti finanziatori*, al termine delle procedure legali, eventuali somme da questi riscosse a seguito delle procedure di recupero del credito nei confronti dei *Soggetti beneficiari finali*;
  - h) entro il 30 aprile di ogni anno, previa approvazione del *Comitato di gestione*, trasmette alla Regione Calabria il "Rapporto di attività annuale del *Fondo*" aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, contenente il bilancio e l'analisi dei movimenti del *Fondo*, l'elenco delle operazioni effettuate, delle garanzie dirette concesse, delle garanzie dirette

attivate, i costi di gestione sostenuti, nonché i problemi eventualmente riscontrati e le soluzioni adottate o proposte;

- i) unitamente alla Regione Calabria ha facoltà:
  - di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione del *Fondo* e delle *operazioni finanziarie* per le finalità previste dal presente Regolamento, nonché di effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i *Soggetti finanziatori* e/o i *Soggetti beneficiari finali*;
  - di richiedere in qualsiasi momento ai *Soggetti finanziatori* informazioni e dati sul *Soggetto beneficiario finale*;
- j) svolge attività informativa sul *Fondo* nei confronti del sistema creditizio, in ordine alle modalità e condizioni di accesso all'intervento del *Fondo*;
- k) svolge attività di supporto tecnico, assistenza e monitoraggio in favore dei *Soggetti finanziatori* nelle diverse fasi caratterizzanti la richiesta di ammissione, l'istruttoria, la concessione e l'attivazione della *Garanzia diretta*;
- l) rappresenta l'interfaccia con i *Soggetti finanziatori* ed i *Soggetti beneficiari finali* per la corretta applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento;
- m) svolge attività di supporto tecnico nei confronti dell'Amministrazione regionale in materia di garanzie dirette.

#### **ART. 10 – FINANZIAMENTI VINCOLATI**

10.1 Contestualmente alla operazione di garanzia diretta, a fronte di finanziamenti bancari a medio termine e a condizioni di mercato, concessi dagli intermediari convenzionati ai Soggetti beneficiari finali, questi ultimi possono richiedere - per il tramite dei Soggetti finanziatori, mediante la produzione di apposita domanda di finanziamento corredata da Piano di fabbisogno finanziario - ed ottenere dal Soggetto gestore, un finanziamento vincolato a copertura di eventuali rate in ritardo di pagamento (ritardo compreso tra un minimo di 1 giorno e un massimo di 30 giorni e comunque entro il giorno 30 del mese di scadenza della rata) dei finanziamenti concessi e coperti dalla garanzia diretta del Fondo. Il finanziamento vincolato è concedibile per un importo massimo pari ad un terzo del finanziamento bancario garantito e comunque fino a capienza della dotazione di riserva.

L'intervento finanziario è concedibile, nel limite della dotazione di riserva del "Fondo - Linea di intervento garanzia e finanziamenti)", in misura pari al Piano di fabbisogno finanziario formulato dal soggetto richiedente, ed eventualmente riformulato dal Comitato di gestione e/o dal Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A., ed ha le seguenti caratteristiche:

- Importo massimo dell'intervento finanziario concedibile: € 3.000.000,00
- Tasso di interesse: tasso di riferimento BCE + spread applicato sui finanziamenti pubblici (prestiti a erogazione multipla) concessi da CDP per Regioni e province, attualmente pari ad uno spread unico fisso del 1,65%
- Tasso di interesse di mora per ritardato pagamento: 5,00 % fisso su base annua da calcolarsi sull'importo della/e rata/e scaduta/e ed impagata/e;
- Durata del finanziamento: minimo 36 mesi e massimo 60 mesi;
- Rimborso: le modalità di rimborso del finanziamento vincolato sono le seguenti:

Il saldo non utilizzato del finanziamento vincolato sarà restituito interamente al Soggetto Gestore a partire dal mese successivo a quello di scadenza del finanziamento garantito concesso dai Soggetti finanziatori.

L'importo utilizzato sul finanziamento vincolato per il pagamento di rate in ritardo sul finanziamento garantito sarà oggetto di rimborso a partire dal mese successivo a quello di scadenza del finanziamento garantito concesso dai Soggetti finanziatori e fino al mese di scadenza del finanziamento vincolato concesso dal Soggetto gestore.

L'ammortamento dell'importo oggetto di rimborso prevede l'applicazione degli interessi calcolati al tasso di interesse CDP soprariportato. Gli interessi passivi annuali, calcolati allo stesso tasso, maturati tempo per tempo sull'importo degli utilizzi del finanziamento vincolato

saranno rimborsati dal Soggetto beneficiario finale entro il mese successivo a quello di scadenza del finanziamento garantito concesso dai Soggetti finanziatori e comunque prima dell'avvio del piano di rimborso del finanziamento vincolato.

Gli interessi attivi maturati tempo per tempo sull'importo degli utilizzi del finanziamento vincolato saranno utilizzabili in compensazione degli interessi passivi maturati.

- Ammortamento del piano di rimborso: rate mensili posticipate.
- Garanzie a presidio previste: nessuna

Ulteriori pattuizioni circa le modalità di erogazione del finanziamento in favore del soggetto beneficiario finale e di utilizzo delle somme vincolate in favore dei soggetti finanziatori per il pagamento delle rate in ritardo di pagamento potranno essere definite tra il Soggetto Gestore e gli Soggetti finanziatori per come previsto al punto 7.1.

#### **ART. 11 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

- 11.1 Copia integrale del presente Regolamento, della modulistica e dei relativi allegati è pubblicata sul sito web del Soggetto gestore al seguente indirizzo [www.fincalabra.it](http://www.fincalabra.it). e sul sito web della Regione Calabria
- 11.2 Qualsiasi informazione relativa al presente Regolamento ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: [g.frisini@fincalabra.it](mailto:g.frisini@fincalabra.it)

#### **ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI**

- 12.1 Il presente Regolamento Operativo si applica alle richieste di ammissione alla *Garanzia diretta*, presentate successivamente alla data di relativa pubblicazione sul Bur Calabria.
- 12.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
- 12.3 L'Amministrazione regionale, unitamente al *Soggetto gestore*, potrà procedere all'emanazione di note esplicative e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento.